

**FOGLIO INFORMATIVO  
DOCUMENTATE ALL'INCASSO DA E PER L'ESTERO  
PER CLIENTI NON CONSUMATORI  
Aggiornato al 18/12/2020**

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

**Banca Ifis S.p.A.**

Sede Legale: Via Terraglio, 63 – 30174 Venezia Mestre

Direzione Generale: Via Gatta, 11 – 30174 Venezia Mestre

**www.bancaifis.it** – Tel +39 041 5027511 – Fax +39 041 5027555 – e-mail: [ifis@bancaifis.it](mailto:ifis@bancaifis.it)

Contatti: <http://www.bancaifis.it/Gruppo/Contatti>

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5508 – Cod. ABI 03205

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 02505630109

Partita IVA 04570150278 Capitale Sociale Euro 53.811.095,00 i.v.

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Ifis S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, all'Associazione Bancaria Italiana, all'Associazione Italiana per il Factoring, a Factors Chain International

<b>DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE</b>	
Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente	
Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente (dipendente Banca Ifis S.p.A. o altro)	
Nel caso di soggetto terzo iscritto ad albo o elenco, riportate gli estremi di detta iscrizione	

**CHE COSA SONO LE DOCUMENTATE ALL'INCASSO DA E PER L'ESTERO**

Si tratta di operazioni a mezzo delle quali il creditore richiede, tramite la propria banca, che agisce da intermediaria tra il venditore (esportatore) ed il compratore (importatore), l'incasso di documenti, ivi inclusi gli effetti o gli assegni, cartacei, emessi a carico del debitore (trassato).

Per documenti si intendono:

- i documenti finanziari: effetti (tratte e pagherò), assegni ed altri strumenti analoghi cartacei usati per ottenere il pagamento;
- i documenti commerciali: fatture, documenti di trasporto, documenti rappresentativi o altri strumenti analoghi o qualsiasi altro documento cartaceo che non sia un documento finanziario.

La banca incaricata dell'incasso riceve i documenti insieme ad un "mandato", appositamente conferitole dal venditore, e, di norma tramite una sua corrispondente situata nel Paese del debitore, presenta i documenti stessi - che costituiscono la prova dell'avvenuta spedizione delle merci - al compratore, in cambio di una prestazione che potrà consistere in un pagamento a vista, in un'accettazione di effetti a scadenza o in un rilascio di impegno irrevocabile di pagamento a scadenza.

La piena garanzia che questa operazione può esplicitare si ha quando tra i documenti proposti all'incasso vi siano documenti "rappresentativi della merce" cioè quei documenti che risultano necessari per poter ritirare la merce dal vettore che l'ha trasportata.

Gli effetti e/o documenti possono essere in euro o in divisa estera e sono assunti esclusivamente al "dopo incasso".

Nell'esecuzione dell'ordine di incasso, le responsabilità delle banche si limitano all'inoltro e alla consegna dei documenti senza assumere alcun impegno a pagare qualora il trassato non adempiesse o non fosse in grado di adempiere gli impegni assunti.

Usualmente queste operazioni sono sottoposte alle specifiche Norme ed Usi Uniformi relativi agli Incassi "NUI"/"URC" della Camera di Commercio Internazionale, revisione indicata nello strumento (attualmente, anno 2020, Pubblicazione ICC no. 522.revisione 1995).

In caso di Operazioni di esportazione (**Documentate Export**), la Banca, su mandato del Cliente (venditore, esportatore o creditore, Ordinante), svolge il ruolo di Banca Trasmittente (ovvero della banca alla quale il cliente ordinante ha affidato l'esecuzione dell'incasso). La Banca riceve i documenti dal Cliente e procede secondo le disposizioni e le istruzioni contenute nel documento ai sensi delle disposizioni di cui alle Norme ed Usi Uniformi relativi agli Incassi "NUI"/"URC" della Camera di Commercio Internazionale. L'importo degli assegni, effetti, documenti, rimesse semplici e documentarie, sarà accreditato dalla Banca al Cliente ed esportatore solo ad incasso avvenuto, al netto delle spese sostenute.

Nel caso di operazioni di importazione (**Documentate Import**), la Banca nell'interesse del Cliente (acquirente, importatore o debitore, trassato) svolge il ruolo di Banca Presentatrice (ovvero della banca incaricata dell'incasso per l'estero che effettua la presentazione al cliente trassato), operando su ordine di una banca estera. La Banca riceverà i documenti dalla sua corrispondente estera (alla quale l'Ordinante ha affidato l'esecuzione dell'incasso) e procederà secondo le istruzioni contenute nel documento ai sensi delle disposizioni di cui alle Norme ed Usi Uniformi relativi agli Incassi "NUI"/"URC" della Camera di Commercio Internazionale.

Il prodotto "Documentate all'incasso da e per l'estero" è destinato alle imprese, ad esclusione delle microimprese, aventi sede legale in Italia ed è subordinato all'esistenza di un rapporto di conto corrente acceso presso la Banca intestato al Cliente. Per maggiori informazioni il Cliente può consultare i Fogli Informativi del "Conto Corrente Ifis Impresa" e del "Conto Corrente in Divisa Estera" disponibili presso le filiali e sul sito [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it), sezione Trasparenza.

## PRINCIPALI RISCHI

### Rischi legati alla tipologia di contratto

La banca non assume alcuna responsabilità circa il buon esito dell'operazione né tantomeno assume alcun impegno a pagare. Essa si limita all'esecuzione del mandato di incasso nel rispetto delle istruzioni impartite dal venditore. Potrebbe, pertanto, accadere quanto segue:

- mancato ritiro della merce da parte del compratore, per i motivi più diversi (es. non più interessato alla merce);
- mancato pagamento della tratta, qualora l'incasso documentario preveda l'accettazione di una tratta, ai rischi già esposti si aggiunge quello che l'acquirente non paghi la cambiale a scadenza;
- mancato pagamento per irregolarità/contraffazione dei titoli/documenti;
- rischio smarrimento assegni e/o altri titoli di credito: gli assegni e ogni altro titolo di credito viaggiano con rischio a carico del cedente; pertanto, in caso di smarrimento, furto o distruzione degli stessi prima che pervengano al debitore, la banca procederà al riaddebito degli stessi;
- rischio Paese, legato alla situazione politica o economica esistente nel paese del compratore;
- rischi relativi a possibili situazioni di embarghi o sanzioni comminate a soggetti esteri o a Paesi esteri che potrebbero avere conseguenze rilevanti sulle conclusioni delle operazioni;
- rischio di tasso di cambio per le disposizioni di incasso e pagamento da effettuarsi in valuta o con conversione di valuta.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se sfavorevoli al Cliente) o minima (se favorevoli).

<b>COMMISSIONI E SPESE GENERALI DA APPLICARSI A TUTTE LE OPERAZIONI SOTTO DESCRITTE</b>	
Invio comunicazioni periodiche relative agli obblighi di trasparenza (es. Documento di sintesi di fine anno) e comunicazione variazione delle condizioni	Elettronico: EUR 0,00 Cartaceo: EUR 0,00
Invio di comunicazioni ulteriori o più frequenti, o con strumenti diversi, ove consentite	Elettronico: EUR 0,00 Cartaceo: EUR 1,50

Spese per trasmissione documenti a mezzo posta/ corriere	EUR 100,00
Spesa per richieste d'esito	EUR 20,00
Spese per solleciti	EUR 20,00
Spese SWIFT	EUR 20,00
Bollatura effetti	A carico del cliente
Cambio (Tasso di cambio):	il tasso di cambio applicato alla negoziazione (acquisto o vendita) della divisa estera, eseguita alla quotazione "denaro al durante", al momento dell'esecuzione dell'operazione di cambio (per brevità anche "cambio del momento"). Il cambio applicato può essere consultato presso i principali infoprovider finanziari
Recupero spese e commissioni reclamate (La Banca provvede al recupero integrale delle spese e commissioni reclamate dalle controparti intervenute nell'operazione)	Rimborso spese e commissioni sostenute

<b><u>DOCUMENTATE EXPORT (al dopo incasso)</u></b>	
<b><i>Incasso</i></b>	
Commissione di intervento, applicata per operazioni in divisa diversa da Euro o in Euro in ambito non UE/ spazio Europeo	0,20% con un minimo di EUR 3,00
Spese di maggiorazione per operazioni in Dollari USA	EUR 15,00
Commissione di incasso percepita all'atto della negoziazione del ricavo con decurtazione dello stesso	0,40% con un minimo di EUR 50,00 e un massimo di EUR 300,00
Valuta di accredito in conto corrente del ricavo	2 giorni lavorativi (calendario Forex)
<b><i>Mancato incasso</i></b>	
Spese di mancato incasso	EUR 100,00
Commissioni di intervento, applicata sull'importo residuo non finanziato	0,20% con un minimo di Euro 3,00
Commissione per gestione insoluto/ richiamo/ consegna franco valuta/ritorno	0,40% con un minimo di EUR 50,00 e un massimo di EUR 300,00
Valuta di addebito in conto corrente	data contabilizzazione

<b><u>DOCUMENTATE IMPORT</u></b>	
Commissione di intervento, applicata per operazioni in divisa diversa da Euro o in Euro in ambito non UE/ spazio Europeo	0,20% con un minimo di EUR 3,00
Spese di maggiorazione per operazioni in Dollari USA	EUR 15,00
Commissione di accettazione senza impegno Banca	0,10% con un minimo di EUR 50,00 e un massimo di EUR 300,00
Commissione di accettazione con impegno Banca che lo rilascerà a suo insindacabile giudizio	0,4350% per ogni mese o frazione di mese di durata della garanzia con un minimo di EUR 80,00

<b>Protesto</b>	
Commissione di protesto	0,15% con un minimo di EUR 200,00
Spese di protesto	Rimborso spese sostenute
Commissione per il rilascio di lettere liberatorie per merce indirizzata alla banca	0,20% con un minimo di EUR 150,00

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

In relazione alla specifica operazione di rimessa documenti, rilasciata di volta in volta, il recesso dall'incarico di incasso della documentata può avvenire solo in presenza di accordo di tutte le parti coinvolte nell'operazione siano esse domestiche o estere.

### Reclami e tutela stragiudiziale

Il Cliente deve inviare gli eventuali reclami all'Ufficio Reclami della Banca:

- mediante posta ordinaria all'indirizzo Banca Ifis S.p.A. - Ufficio Reclami, Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre;
- mediante posta elettronica all'indirizzo [reclami@bancaifis.it](mailto:reclami@bancaifis.it);
- mediante posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo [reclami.pec@bancaifis.legalmail.it](mailto:reclami.pec@bancaifis.legalmail.it).

L'Ufficio Reclami invia una Comunicazione di risposta ai reclami pervenuti entro sessanta giorni dalla data di ricezione. Per i servizi di pagamento, la Banca deve rispondere entro 15 Giornate Operative dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 Giornate Operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 Giornate Operative.

Il Cliente che sia rimasto insoddisfatto dalla risposta fornita dalla Banca, o che non l'avesse ricevuta entro i termini sopra indicati, decorrenti dalla data in cui risulti la ricezione del reclamo, potrà, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, presentare un esposto alla Banca d'Italia, nonché un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito ai sensi dell'art.128 bis TUB e gestito dalla Banca d'Italia. Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all'ABF e sull'ambito di sua competenza si rimanda alla consultazione del sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), o dell'apposita Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo o sul sito internet [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it) e trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente; moduli ed istruzioni sono altresì disponibili presso gli uffici della Banca e di Banca d'Italia. In alternativa, il Cliente insoddisfatto che non intenda presentare un reclamo, ma sia interessato a trovare un accordo stragiudiziale con la Banca potrà inoltre, rivolgere una istanza di mediazione all'Organismo di conciliazione bancaria, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, iscritto nel registro del Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la cui competenza il Cliente dichiara di accettare con la sottoscrizione del relativo contratto. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Il Cliente e la Banca possono comunque concordare, anche in una fase successiva alla sottoscrizione del Contratto, di rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione anch'esso iscritto nel richiamato registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

L'utilizzo delle procedure sopramenzionate non preclude al Cliente il diritto di investire della questione, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria.

Per la grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Banca in qualità di Prestatore di Servizi di Pagamento, la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 32 del Dlgs.n.11/2010, irroga sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e controllo nonché dei dipendenti del Prestatore di Servizi di Pagamento. In caso di reiterazione delle violazioni può essere anche disposta la sospensione dell'attività di prestazione dei Servizi di Pagamento.

## GUIDE PRATICHE

La Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo e sul sito internet [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it) ed è trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente.

La Guida pratica "La Centrale dei rischi in parole semplici" è consultabile sul sito internet [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it).

**LEGENDA**

<b>Banca incaricata dell'incasso</b>	È qualsiasi banca, diversa dalla Banca Trasmittente, che interviene nello svolgimento dell'operazione di incasso.
<b>Banca Presentatrice</b>	È la banca incaricata dell'incasso che effettua la presentazione al trassato.
<b>Banca Trasmittente</b>	È la banca alla quale l'Ordinante ha affidato l'operazione e che, ricevuti i documenti, li trasmette, conformemente alle istruzioni, alla banca incaricata dell'incasso
<b>Camera di Commercio Internazionale - ICC</b>	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine ha elaborato le NUI "Norme ed Usi Uniformi relative agli incassi", la cui ultima pubblicazione del 1995 è comunemente identificata come "Pubblicazione n. 522" ( <i>URC Uniform Rules for Collection</i> Pubblicazione n. 522) e rappresenta il testo di riferimento sul regolamento delle operazioni di incasso documentario.
<b>Commissione di intervento</b>	È la commissione per la negoziazione dell'Euro in altra divisa e viceversa.
<b>Dopo incasso</b>	Accredito sul conto corrente del Cliente solamente ad avvenuto incasso.
<b>Debitore/Trassato</b>	È colui al quale deve essere effettuata la presentazione in conformità della disposizione di incasso
<b>Microimpresa</b>	È un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a Euro 2 milioni
<b>Norme ed Usi Uniformi relativi agli Incassi "NUI" Uniform Rules for Collection URC</b>	Norme codificate dalla ICC con riferimento agli Incassi internazionali e riportate nella Pubblicazione ICC n. 522 ("NUI/URC").
<b>Ordinante</b>	È generalmente il venditore che affida l'operazione di incasso alla propria banca consegnandole i documenti ed il relativo ordine di incasso (mandato di incasso o di accettazione).
<b>Spese di maggiorazione per operazioni in Dollari USA</b>	È una spesa che si riferisce ai maggiori oneri per i rimborsi in divisa USD.
<b>SWIFT</b>	Acronimo di "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications", Società multinazionale che gestisce un sistema internazionale di telecomunicazioni tra Banche associate per la trasmissione di ordini di bonifico e altre operazioni bancarie.

Venezia – Mestre, 18/12/2020